

Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica

cress@pec.minambiente.it

p.c.

Regione Emilia-Romagna

Servizio Valutazione Impatto e

Promozione Sostenibilità Ambientale

c.a. Dott. Valerio Marroni

c.a. Dott. Ruggero Mazzoni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Parere di Arpae Emilia-Romagna in relazione alla “Procedura di valutazione ambientale strategica del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) - Fase di consultazione pubblica”

In seguito all’analisi della documentazione relativa all’oggetto e alla conseguente valutazione dei criteri in essa contenuti, Arpae Emilia-Romagna intende sottoporre agli Enti in indirizzo le proprie osservazioni sui criteri valutativi proposti nel Rapporto ambientale e sui contenuti ambientali della Proposta di Piano in relazione alle proprie competenze specifiche.

Le presenti osservazioni riguardano tutte le macro fasi della prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Preme sottolineare come qualora uno dei criteri individuati dovesse diventare elemento di limitazione per la fase di coltivazione lo dovrà essere anche per le fasi precedenti di ricerca e prospezione.

OSSERVAZIONI AI CRITERI AMBIENTALI PROPOSTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

Temi trasversali a tutto il territorio regionale

1. Subsidenza

Il monitoraggio dei movimenti verticali del suolo permette sia di identificare le zone del territorio dove le velocità di abbassamento (subsidenza) sono più elevate, sia di valutare l’evoluzione degli abbassamenti nel tempo. Ciò permette di identificare le possibili cause naturali o antropiche che governano il fenomeno nelle diverse porzioni del territorio, considerando che le variazioni di quota osservate sulla

superficie del suolo sono il risultato della sommatoria dei diversi fattori che si esplicano a diverse profondità nel sottosuolo, comprese le possibili interferenze determinate dalla geometria dei *reservoir* interessati dalle attività di esplorazione e coltivazione. Per questo motivo si concorda quindi con la scelta di valutare la subsidenza in tutte le aree dove presente il fenomeno tra i “*Vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche*”. In merito invece ai “*Vincoli relativi di esclusione*”, la subsidenza viene considerata nelle aree con intensità/velocità del movimento verticale del suolo molto elevato, presumibile superiore a 25 mm/anno ove censite a livello regionale.

Il monitoraggio della subsidenza svolto nella zona di pianura dell’Emilia-Romagna a partire dal 1997, evidenzia che il fenomeno ha subito nel tempo, fino all’ultimo rilievo interferometrico del 2016, una progressiva attenuazione, dove permangono alcune zone critiche in areali ristretti anche nella fascia costiera, in particolare nella zona che va da Lido Adriano fino alla Bocca del torrente Bevano, dove si raggiungono velocità massime di oltre 15 mm/anno. Tenendo conto delle conoscenze derivanti dal monitoraggio della subsidenza svolto in Emilia-Romagna, si ritiene, in particolare per la fascia costiera, di ridurre la soglia fissata a 25 mm/anno per i “*Vincoli relativi di esclusione*” a valori prossimi a 10 mm/anno.

2. Vincoli assoluti, relativi e fasce di rispetto

Rispetto a tutti i vincoli presi in esame nella Valutazione Ambientale Strategica (cfr tabella 2.3-1 della VAS) si chiede di considerare la possibilità di effettuare una differente pesatura degli stessi ponendo particolare attenzione a quelli che potrebbero maggiormente compromettere la sicurezza del territorio, in particolare:

- n. 3 Aree classificate a pericolosità o a rischio idraulico (alluvione) “molto elevato” o “elevato”;
- n. 4 Aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) “molto elevato” o “elevato”;
- n. 13 Invasi/dighe/laghi;
- n. 25 Insediamenti e attività umane;
- n. 26 Impianti a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 2015 n.105;
- n. 31 Aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale;
- n. 35 Aree caratterizzate da una sismicità elevata.

In relazione ai suddetti vincoli si chiede inoltre di valutare l’opportunità di prevedere fasce di rispetto per limitare eventuali effetti negativi sulle vicine zone vincolate (ad esempio conseguenze delle vibrazioni generate in fase di prospezione e/o ricerca).

3. Tabella 1.3-1 ‘Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l’elaborazione del PiTESAI’

Relativamente alla Tabella 1.3-1 della Proposta di Piano si suggerisce:

- di rielaborare la tabella contenente i vincoli assoluti utilizzati per individuare l'ambito territoriale di riferimento del Piano (aree idonee) separando i vincoli relativi che necessitano di un approfondimento nelle fasi di valutazione delle richieste di ricerca o coltivazione in una tabella separata;
- al punto 3 è riportato come vincolo assoluto "Aree di cui al D.lgs. 49/2010, DPCM 29.09.1998, D.lgs. 152/2006 e correlate Norme Tecniche di Attuazione delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico Aree classificate a pericolosità o a rischio idraulico (alluvione) "molto elevato" o "elevato". Poiché come anche sottolineato nell'ambito della Strategia Climatica della Regione Emilia-Romagna tra gli effetti dei cambiamenti climatici vi è l'aumento del rischio inondazioni, in particolare per le zone marino costiere, si propone di prevedere un vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche per le zone classificate a pericolosità media o bassa (definito secondo la normativa);
- inserire tra i VINCOLI ASSOLUTI quanto già previsto dal PTPR all'art. 35, comma 3: *"Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e dell'estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale."*

4. Corpi idrici e stato di qualità

Per quanto concerne il vincolo relativo allo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei (cfr vincolo n. 36 nella tabella 2.3-1 della Valutazione Ambientale Strategica), in base al Piano di Gestione delle acque dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (PdGPo), i corpi idrici superficiali sono classificati attraverso lo stato chimico ed ecologico mentre i corpi idrici sotterranei sono classificati attraverso lo stato chimico e quantitativo. Occorre pertanto:

- precisare meglio i corpi idrici e gli stati di qualità a cui si intende riferire il vincolo relativo;
- chiarire se il vincolo debba ricadere su tutti i corpi idrici identificati dal PdGPo e monitorati da ARPAE oppure solo su quelli caratterizzati da una determinata classificazione di stato (buono ovvero non buono); in questo caso occorre considerare, nella pesatura del vincolo, che le

classificazioni possono variare nel tempo (nell'ambito dei cicli triennali di monitoraggio di ARPAE e dei cicli sessennali di revisione del PdGPO) ed essere, talvolta, condizionate da cambiamenti nella metodologia di rilievo adottata.

5. Immobili ed aree di notevole interesse paesaggistico

In merito al vincolo relativo a immobili ed aree di notevole interesse paesaggistico - art. 136 D.Lgs. 42/2004 - e tutelate per legge - art. 142 D.Lgs. 42/2004 - (cfr vincolo n. 28 nella tabella 2.3-1 della Valutazione Ambientale Strategica), sarebbe opportuno precisare che i parchi, seppur ricompresi nell'elenco delle tutele paesaggistiche, non costituiscono vincoli relativi poiché risultano già individuati come vincoli assoluti.

Temì relativi a territori specifici

1. Per il territorio ferrarese, assegnare al criterio della subsidenza il valore di vincolo assoluto: il territorio ferrarese è stato sfruttato già nel scorso secolo per l'estrazione di metano, e dagli anni '50 si è iniziato a riscontrare un fenomeno piuttosto importante di subsidenza, tanto da far sospendere completamente le estrazioni nel 1964. Sebbene la subsidenza in questi ultimi decenni sia notevolmente diminuita, tanto da raggiungere un valore medio di 2 mm/anno secondo un rilievo di Arpae nel periodo 2011-2016, il territorio provinciale sarebbe da includere tra le aree sottoposte a vincolo assoluto. Lo stesso studio, per il medesimo periodo di tempo, riporta come ben il 98% del ferrarese presenti un movimento verticale compreso tra i 5-0 mm/anno, con una diminuzione di aree sottoposte a una subsidenza maggiore di 5 mm/anno. La strategia di apporre al territorio un vincolo assoluto permetterebbe così di stabilizzare quanto più possibile il trend di abbassamento del terreno dovuto sia a cause antropiche passate sia a cause naturali, considerato che una parte del territorio si trova al di sotto del livello del mare e che il cambiamento climatico in atto sta comportando l'innalzamento del livello delle acque. A maggior ragione, a causa dei fenomeni eustatici e di subsidenza, il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara ha svolto delle analisi dalle quali è emerso come gli impianti idrovori posti nel territorio richiedono e richiederanno un consumo energetico sempre più elevato per scolare in mare le acque in eccesso dal territorio provinciale.

2. Proposta di un nuovo criterio che consideri vincolo assoluto le aree in cui coesistono più vincoli relativi: in presenza di aree in cui coesistono più vincoli relativi si propone che nella suddette venga apposto l'assoluto divieto a qualsiasi attività mineraria (=vincolo assoluto). Ciò consentirebbe di ridurre gli impatti cumulativi causati dalla somma di quegli impatti che invece, singolarmente, produrrebbero un effetto negativo contenuto.

3. Inserire il vincolo assoluto per i siti UNESCO: i siti UNESCO, in virtù delle caratteristiche che li contraddistinguono da tutti gli altri contesti territoriali, andrebbero tutelati maggiormente con vincolo assoluto, così da garantire la continuazione del riconoscimento da parte dell'UNESCO e non comprometterne il valore. Per le buffer zones, si potrebbe considerare il vincolo relativo di esclusione.

Tale richiesta si estende per tutti i tipi di riconoscimento UNESCO, anche per i Siti MAB Man And the Biosphere.

4. Inserire il vincolo assoluto per i siti della Rete Natura 2000 e vincolo relativo per le aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in liste rosse: i siti Rete Natura 2000 andrebbero tutelati con vincolo assoluto, così da mantenere intatti gli ecosistemi, e perseguire gli obiettivi delle Direttive (Habitat/Uccelli) e dei principi (principio di precauzione) definiti dalle norme europee. Eventualmente, le buffer zones possono essere sottoposte a vincolo relativo di esclusione.

Anche le aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in liste rosse, proprio a causa della loro estrema vulnerabilità e rarefazione andrebbero maggiormente tutelate attraverso un vincolo relativo di esclusione.

Nel documento si parla esclusivamente in maniera generica di SIC/ZSC nella tabella 2.3-1 e nei paragrafi “Caratterizzazione delle aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000 e zone Ramsar” e seguenti (pag. 231 e seguenti). Riteniamo opportuno che vengano specificati nel documento i SIC presenti nel territorio. In particolare, per quanto riguarda la zona marina del nord Adriatico sono presenti due SIC (**IT4060018** e **IT4070026**) strettamente connessi alla presenza e tutela delle specie *Caretta caretta* e *Tursiops truncatus*.

5. Proposta di un nuovo criterio che escluda le deviazioni direzionate sottostanti ad aree vincolate: l'attività mineraria, laddove consentita, non deve prevedere l'utilizzo di pozzi con deviazioni orizzontali e direzionate, così da raggiungere giacimenti altrimenti inaccessibili, quali per esempio quelli sottostanti le aree vincolate. Al fine di mantenere integre queste aree non dovrebbe essere previsto lo sfruttamento del loro sottosuolo; a maggior ragione se il vincolo assoluto è legato al fenomeno della subsidenza.

6. Estendere il vincolo per le aree adibite al potenziamento della selvicoltura: il criterio ambientale “aree per il potenziamento della selvicoltura presenti o previste da atti” è sottoposto a vincolo relativo di esclusione. La possibilità di vincolo relativo potrebbe essere però esteso a tutte quelle aree che in futuro verranno adibite ad attività selvicolturale, e quindi non solo a quelle che sono già presenti o che sono già state previste dalla pianificazione vigente. In questo modo anche la pianificazione o gli atti futuri potranno individuare e sottoporre a vincolo relativo nuove aree adibite a selvicoltura, così da aumentare i serbatoi di carbonio e garantire una maggiore rete ecologica locale.

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI VIGENTI AI FINI DELLA IDONEITÀ DELLE AREE

I. Emissioni e qualità dell'aria

Il Rapporto Ambientale al capitolo 3.2. “Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione” non vengono descritti in modo esplicito gli impatti sulle

emissioni di gas serra dalle attività di produzione di metano ma ricomprese nel paragrafo 3.2.6. “Impatti sulla qualità dell’aria”. Si propone di approfondire l’impatto delle attività sulle emissioni di gas serra ed individuare le possibili mitigazioni.

II. Areali acque termali

I giacimenti di acque minerali e termali possono essere facilmente perturbati da azioni di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi, potendo modificare il loro ciclo di ricarica e mineralizzazione. Si tratta sovente di fragili equilibri naturali che generano una tipologia di acqua dalle caratteristiche uniche e riconosciute per scopi sanitari, che sono peraltro concesse in uso ad un’attività imprenditoriale.

Si chiede di inserire, tra i vincoli relativi di esclusione, le aree in concessione per la coltivazione delle acque minerali e termali. La competenza in Emilia-Romagna è di ARPAE, che pertanto può mettere a disposizione tale informazione cartografica.

III. Acque sotterranee

Le aree individuate dal PTA come zone di protezione di pedecollina-pianura di ricarica diretta delle falde sotterranee (tipo A), così come recepite e perfezionate nelle pianificazioni provinciali, possono essere negativamente impattate dalle azioni di ricerca (quelle più invasive) e di coltivazione degli idrocarburi, sia in termini di qualità, sia per le dinamiche di ricarica. Si chiede pertanto che tali aree, siano preservate ed inserite tra i vincoli relativi di esclusione anche al fine di tutelare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei come previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 152/2006.

Analogamente a quanto sopra riportato per le falde, anche per le acque sotterranee del territorio montano, in particolare nelle aree di alimentazione delle sorgenti (le aree designate per l’estrazione di acque per il consumo umano sono già contemplate), sussiste la possibilità di una interferenza negativa sull’equilibrio idrogeologico degli acquiferi intercettati e il possibile inquinamento delle falde, anche in relazione al rischio di messa in comunicazione di sistemi acquiferi differenti. Si chiede pertanto che anche tali aree siano preservate ed inserite tra i vincoli relativi di esclusione, anche al fine di tutelare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei come previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 152/2006.

Bologna, 14/09/2021

Il Direttore Tecnico

Franco Zinoni